

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00168 del 05/02/2024

Proposta n. 157 del 22/01/2024

Oggetto:

Conclusione negativa della Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all' intervento di "demolizione e ricostruzione dell'ex Casa cantoniera" nel Comune di Amatrice (RI), «Codice opera OOPP_000679_2017»

Proponente:

Estensore TORTOLANI VALERIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento FRANCESCHINI CARLA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore S. FERMANTE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione negativa della Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all' intervento di "demolizione e ricostruzione dell'ex Casa cantoniera" nel Comune di Amatrice (RI), «Codice opera OOPP_000679_2017»

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il Dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la Ricostruzione post Sisma 2016";

VISTO inoltre l'art. 16 del decreto medesimo, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTO l'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- il RUP, con nota prot. n. 1132838 del 10/10/2023, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento;
- in data 9 novembre 2023 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 1167696 del 17/10/2023;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, il dott. Jacopo Sce, quale Presidente designato per la seduta, il RUP ing. Patrizia Boccanera, quale responsabile unico del procedimento; per la Regione Lazio, il dott. Luca Ferrara; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'ing. Cesare Crocetti; per l'Autorità di Bacino distrettuale per l'Appennino centrale, il dott. geol. Mario Smargiasso; per il Comune di Amatrice, l'ing. Romeo Amici. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Carla Franceschini, con funzioni di Segretario e la dott.ssa Valeria Tortolani; per la Struttura Commissariale, il dott. geol. Gianni Scalella; i progettisti, l'ing. Domenico Cartolani, il dott. geol. Marco Conforti ed il dott. Franco Onori.
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	VINCOLI E PARERI
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio	Variante al Piano Regolatore Generale
	Parere Igienico Sanitario
	Parere preventivo sulla necessità di uno studio di approfondimento geomorfologico
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Valutazione incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Provincia di Rieti	Variante al Piano Regolatore Generale
	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998 art. 9)
	Nullaosta ai fini idraulici (R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 523/1904)
Autorità di Bacino del Fiume Tronto	Verifica di compatibilità PAI per adiacenza area a rischio esondazione -tipo R2
	Parere preventivo sulla necessità di uno

Struttura del Commissario Straordinario - Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione	studio di approfondimento geomorfologico
Regione Abruzzo – Servizio infrastrutture Ufficio Dighe regionali	Parere preventivo finalizzato ad acquisire eventuali prescrizioni nella fase di progetto e, se necessario, censimento della struttura nel PED
Enel – Servizio Dighe	
Comune di Amatrice	Variante al Piano Regolatore Generale
	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
Ufficio speciale ricostruzione	Parere di coerenza e congruità
La Conferenza in oggetto è, altresì, finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..	

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 1296875 del 13/11/2023, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta:

- che è pervenuto **dall'Ufficio speciale ricostruzione Lazio**, con nota prot. n. 1132838 del 10/10/2023, **PARERE FAVOREVOLE DI COERENZA E CONGRUITÀ** in ordine all'intervento;
- che è pervenuto **dalla Regione Abruzzo - Servizio infrastrutture - Ufficio dighe regionali**, Nota prot. n. 1181050 del 19/10/2023, con la quale l'Ente ha comunicato di non essere competente ad esprimere pareri in ordine all'intervento in oggetto ed evidenziato che il Piano emergenza dighe (PED) è approvato, per quanto di competenza, in modo disgiunto da ogni Regione; si è, pertanto, provveduto ad estendere con nota prot. n. 1197854 del 24/10/2023 la convocazione nei confronti della Regione Lazio, anche ai fini del rilascio del parere preventivo finalizzato ad acquisire eventuali prescrizioni nella fase di progetto ed eventuale censimento della struttura nel PED;
- che è pervenuta **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, Nota prot. n. 1275063 del 08/11/2023 con la quale:
 - si è chiesto di chiarire se, per l'intervento in esame, debba essere rilasciato anche il Nullaosta ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 394/1991;
 - si è chiesto di specificare quale sia l'oggetto della Variante al Piano regolatore generale, considerato che, anche in questo caso, l'Ente deve esprimersi non solo in merito alla V.inc.a ma anche in ordine alla conformità della Variante al Piano per il Parco ai sensi della Legge n. 394/1991 attraverso lo strumento d'intesa ai sensi degli artt. 22 e 23 del Piano;
- che, in sede di riunione, **il rappresentante della Regione Lazio** ha chiesto al rappresentante del Comune di Amatrice di chiarire se, nel caso in esame, si sia di fronte ad una variante puntuale, sottoposta all'iter più complesso previsto per tale tipo di procedura, per cui sarebbe necessario acquisire oltre alla documentazione già richiesta anche quella geologica, oppure ad una piccola variante limitata agli indici per la quale l'Ente potrebbe rilasciare un permesso di costruire in deroga;
- che **il rappresentante del Comune di Amatrice** ha precisato che il ricorso alla variante urbanistica è parsa la soluzione più coerente ai fini della realizzazione dell'intervento in esame; per quanto riguarda, invece, la possibilità di ricorrere al permesso di costruire in deroga, il Comune non ha ravvisato elementi ostativi al rilascio di questo tipo di permesso ferma, in ogni caso, la necessità di chiarire le deroghe che potrebbero interessare il progetto;
- che, in corso di riunione, il dott. geol. Scaella della **Struttura del Commissario straordinario**, sebbene non competente al rilascio del parere richiesto, ha riferito di rendersi disponibile a fornire un contributo tecnico, come riportato nel succitato verbale allegato alla presente determinazione;
- che, in sede di riunione, **il rappresentante dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale** ha rilevato che l'ente non è competente all'espressione dei pareri richiesti;

TENUTO CONTO che a seguito delle richieste di integrazioni documentali e delle richieste di chiarimenti formulate dagli Enti convocati, con nota di sospensione prot. n. 1353416 del 23/11/2023, il termine di conclusione della Conferenza regionale è stato prorogato di 30 giorni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. prot. n. 1426066 del 07/12/2023, sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste dal Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti con nota prot. n. 1226776 del 30/10/2023;

TENUTO CONTO che, con note prot. nn. 1449266, 1449247, 1448845, 144548, di data 13/12/2023, prot. nn. 1454426 e 145441 di data 14/12/2023, prot. nn. 1457796 e 1457806 di data 15/12/2023, sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste dalla Regione Lazio - Azienda sanitaria locale di Rieti, con prot. n. 1201533 del 24/10/2023 e dalla Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, con prot. n. 1205182 del 25/10/2023; dalla Provincia di Rieti - Servizio vincolo idrogeologico – VI settore, con prot. n. 1202476 del 24/10/2023 e dal Servizio Valutazione e ambiente – IV settore, con prot. n. 1209835 del 25/10/2023; dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con prot. n. 1275063 del 08/11/2023;

DATO ATTO che con nota prot. n. 461577 del 15/12/2023 questo Ufficio ha comunicato, tra l'altro, agli Enti convocati che la succitata documentazione integrativa risulta attinente anche all'**approvazione della variante puntuale al PRG**;

VISTO che, alla luce della trasmissione delle succitate integrazioni:

- il **Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, con prot. n. 1500934 del 28/12/2023**, ha espresso **PARERE PAESAGGISTICO NON FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 142 co. 1 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto il progetto non risulta compatibile con le peculiarità specifiche del contesto di riferimento;
- la **Provincia di Rieti - Servizio vincolo idrogeologico – VI settore**, con nota prot. n. 0022112 del 08/01/2024, ha espresso **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, in ordine al **nullaosta ai fini del vincolo idrogeologico**;

DATO ATTO che:

- allo stato, non risulta che il Comune di Amatrice abbia provveduto all'adozione della variante puntuale al PRG, ciò comportando non solo il mancato pronunciamento dell'Ente comunale in merito ai pareri da acquisire ma, anche, l'impossibilità per gli altri Enti convocati di esprimere i pareri di competenza subordinati all'adozione della predetta variante;
- è decorso il termine entro cui devono concludersi i lavori della Conferenza regionale fissato, nel caso in esame, per il giorno 23/12/2023;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:

- all'art. 5 comma 4, che i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;

DATO ATTO che dalle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate si evince che gli enti convocati non hanno potuto esprimere le loro posizioni per mancanza dell'atto propedeutico a tal fine necessario;

CONSIDERATO, pertanto, che non è possibile procedere con la conclusione positiva del procedimento in Conferenza regionale per mancanza di elementi sostanziali;

DETERMINA

1. Di concludere negativamente la Conferenza Regionale convocata ai sensi dell'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all' intervento di "demolizione e ricostruzione dell'ex Casa cantoniera" nel Comune di Amatrice (RI), «Codice opera OOPP_000679_2017» per le motivazioni riportate in premessa;

2. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

3. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Dott. Stefano Fermante



VERBALE

CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza del 9 novembre 2023

OGGETTO: Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all' intervento di "demolizione e ricostruzione dell'ex Casa cantoniera" nel Comune di Amatrice (RI), «Codice opera OOPP_000679_2017»

VINCOLI E PARERI

ENTE	VINCOLI E PARERI
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
Regione Lazio	Variante al Piano Regolatore Generale
	Parere Igienico Sanitario
	Parere preventivo sulla necessità di uno studio di approfondimento geomorfologico
	Valutazione incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Variante al Piano Regolatore Generale
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998 art. 9)
	Nullaosta ai fini idraulici (R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 523/1904)
	Verifica di compatibilità PAI per adiacenza area a rischio esondazione-tipo R2
Autorità di Bacino del Fiume Tronto	Parere preventivo sulla necessità di uno studio di approfondimento geomorfologico
Struttura del Commissario Straordinario Servizio tecnico per gli interventi di ricostru- zione	
Regione Abruzzo Servizio infrastrutture - Ufficio Dighe regionali	Parere preventivo finalizzato ad acquisire eventuali prescrizioni nella fase di progetto e, se necessario, censimento della struttura nel PED
Enel – Servizio Dighe	
Comune di Amatrice	Variante al Piano Regolatore Generale

	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
Ufficio speciale ricostruzione	Parere di coerenza e congruità
La Conferenza in oggetto è, altresì, finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..	

Il giorno 9 novembre 2023, alle ore 10.45, a seguito di convocazione prot. n. 1167696 del 17/10/2023, e successiva integrazione della convocazione prot. n. 1197854 del 24/10/2023, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			x
Regione Lazio	dott. Luca Ferrara	x	
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	ing. Cesare Crocetti	x	
Provincia di Rieti			x
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale	dott. geol. Mario Smargiasso	x	
Enel – Servizio Dighe			x
Comune di Amatrice	ing. Romeo Amici	x	
Ufficio speciale ricostruzione	RUP ing. Patrizia Boccanera	x	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, il dott. Jacopo Sce, designato per la seduta con nota prot. n. 1258951 del 6 novembre 2023. Sono, inoltre, presenti per l'USR Lazio, la dott.ssa Carla Franceschini, che assolve le funzioni di Segretario, l'avv. Valeria Tortolani; il progettista, ing. Domenico Cartolano, il dott. geol. Marco Conforti ed il dott. Franco Onori; il dott. geol. Gianni Scalella della Struttura commissariale.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in oggetto sono pervenuti:

- **dall'Ufficio speciale ricostruzione**, con nota prot. n. 1132838 del 10/10/2023, il **PARERE FAVOREVOLE DI COERENZA E CONGRUITÀ** in ordine all'intervento;
- **dalla Regione Abruzzo - Servizio infrastrutture - Ufficio dighe regionali**, la Nota prot. n. 1181050 del 19/10/2023, con la quale l'Ente ha comunicato di **non essere competente ad esprimere pareri relativamente all'intervento di cui all'oggetto ed evidenziato che il Piano emergenza dighe (PED) è approvato, per quanto di competenza, in modo disgiunto da ogni Regione.**

Successivamente al ricevimento della predetta nota, si è provveduto con prot. n. 1197854 del 24/10/2023 ad estendere la convocazione nei confronti della Regione Lazio, già convocata per l'espressione dei pareri indicati nella succitata tabella, **anche ai fini del rilascio del parere preventivo**

finalizzato ad acquisire eventuali prescrizioni nella fase di progetto ed eventuale censimento della struttura nel PED;

- dalla **Provincia di Rieti** rispettivamente dal **Servizio vincolo idrogeologico – VI settore** e dal **Servizio Valutazione e ambiente – IV settore**, le richieste di integrazioni documentali prot. n. 1202476 del 24/10/2023 e prot. n. 1209835 del 25/10/2023;
- **dal Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti**, la richiesta di integrazioni documentali prot. n. 1226776 del 30/10/2023;
- dalla **Regione Lazio**, le richieste di integrazioni documentali prot. n. 1201533 del 24/10/2023 **dell'Azienda sanitaria locale di Rieti** e prot. n. 1205182 del 25/10/2023 della **Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo;**
- **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, la Nota prot. n. 1275063 del 08/11/2023 con la quale:
 - **si chiede di chiarire se, per l'intervento in esame**, trattandosi di intervento non conforme al preesistente, **debba essere rilasciato anche il Nullaosta ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 394/1991**, considerato che la Conferenza non risulta convocata per tale specifica procedura;
 - **si chiede di specificare quale sia l'oggetto della Variante al Piano regolatore generale, considerato che anche in questo caso l'Ente sarebbe chiamato ad esprimersi non solo in merito alla V.inc.a ma anche in ordine alla conformità della Variante al Piano per il Parco ai sensi della Legge n. 394/1991 attraverso lo strumento d'intesa ai sensi degli artt. 22 e 23 del Piano.** Dalla documentazione progettuale si evince che l'area di intervento è già oggetto di Variante al Piano regolatore generale adottata con D.C.C. n. 9 del 15/03/2003, che prevede come nuova destinazione Zona S "servizi pubblici" con indice di fabbricabilità fondiaria 1.5 mc/mq, altezza massima fuori terra 10.50 ml.

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/excasacantoniera>, accessibile con la password: CantonieraPD_01;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- il progettista, in risposta a quanto riferito dal Presidente in merito alle richieste di integrazioni documentali, allo stato, in fase, comunica di aver trasmesso in data odierna tutte le integrazioni richieste dagli Enti summenzionati, ad eccezione di quelle relative al servizio geologico. Sul punto, il dott. geol. Marco Conforti, professionista incaricato, riferisce che, visti i tempi stretti, non è riuscito a produrre le integrazioni richieste nei termini assentiti e rappresenta la necessità di ulteriore tempo al fine di poter predisporre la relazione geologica richiesta e le cartografie previste da normativa;
- **il rappresentante della Regione Lazio:**
 - comunica che le richieste di integrazioni documentali formulate dal Ministero della Cultura al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono valide anche per l'Ente regionale;
 - per quanto riguarda la richiesta di variante urbanistica riferisce che l'Ente ha richiesto integrazioni standard valide per tutti i tipi di variante urbanistica, inclusa la documentazione geologica, ma che è necessario comprendere, e su questo aspetto chiede delucidazioni al rappresentante del Comune, se nel caso in esame, si è di fronte ad una variante puntuale, sottoposta all'iter più complesso previsto per tale tipo di procedura, per cui risulta necessario acquisire la documentazione richiesta compresa quella geologica, oppure, viceversa, si è di fronte ad una piccola variante limitata agli indici per la quale il Comune può rilasciare un permesso di costruire in deroga, che non comporta la necessità di acquisire la predetta documentazione;
- **il rappresentante del Comune di Amatrice**, in risposta al chiarimento richiesto dal rappresentante della Regione Lazio, precisa che il ricorso alla variante urbanistica è parsa la soluzione più coerente ai fini della realizzazione dell'intervento in esame, considerato che vengono messe a disposizione della struttura nuove superfici di servizio rispetto alla preesistenza; invece, per quanto riguarda il ricorso al permesso di costruire in deroga, che ne faciliterebbe l'iter amministrativo, rappresenta che il Comune non ravvisa elementi ostativi a rilasciare questo tipo di permesso ma che è necessario chiarire quali siano le deroghe che interessano il progetto che, allo stato, risultano due: una inerente all'altezza del fabbricato, l'altra

inerente agli indici considerato che il fabbricato proposto consta di una volumetria superiore a quella preesistente. In ogni caso, precisa che il Comune è favorevole ad entrambe le soluzioni prospettate e che sebbene l'adozione della variante puntuale risulti complessa ne andrebbe perfezionato l'iter per la sua adozione e approvazione trattandosi di opera pubblica, su fabbricato di proprietà comunale che viene ricostruito post sisma e che consentirebbe di imprimere all'area una destinazione consona allo sviluppo turistico auspicato visto che, allo stato, l'area è classificata quale zona agricola;

- **il dott. geol. Scalella della Struttura del Commissario straordinario** riferisce di non aver titolo a partecipare alle Conferenze regionali ma che si rende disponibile a rendere un contributo tecnico avendo esaminato la relazione geologica. Comunica che sarebbe opportuna la redazione di una verifica idraulica in quanto risulta un'area PAI a pericolosità E2 sub pianeggiante che, vista la tipologia di terreni limoso sabbiosi ivi presenti, può dare origine ad allagamenti, specie in presenza di spesse coltri nevose. I movimenti che si rilevano a monte, in base alla relazione geologica, non richiedono sbancamenti ma piantumazione, adeguata con quella quota, arbustiva ad apparato radicale fortemente attivo, in modo tale da bloccare il fenomeno con la vegetazione, senza interventi meccanici che possano alterare la configurazione e l'equilibrio del versante; pertanto, la verifica idraulica è necessaria al fine di valutare se la nuova costruzione può essere interessata da impaludamenti, più che flussi idrici;
- **il rappresentante dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale** rileva che l'Ente è stato presumibilmente convocato in quanto, nella relazione geologica, il tecnico incaricato dichiara che l'area dell'intervento si trova in prossimità di un'area a rischio idraulico del Fiume PAI Tronto classificata E2, rischio non elevato, per cui il medesimo tecnico ritiene che si debba deve esprimere l'Autorità di Bacino di competenza; viceversa, non è l'Autorità di Bacino distrettuale l'ente competente ad esprimere il parere; per la precisione, se l'area interessata è posta fuori dal perimetro PAI valgono le norme ordinarie (NTC2018) con le cautele menzionate dal dott. geol. Scalella; qualora l'area fosse posta all'interno del perimetro PAI trova applicazione, invece, l'art. 12 delle NTA PAI Tronto che richiede la presentazione di una verifica tecnica, volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento con il rischio dichiarato; la verifica tecnica dovrà, a sua volta, essere valutata dall'Autorità idraulica competente;
- **il RUP** precisa che il fabbricato è fuori dalla perimetrazione PAI, tuttavia, viste le criticità rilevate dal geologo, ha ritenuto necessario interloquire, in questa sede, allo scopo di valutare l'opportunità di predisporre un ulteriore studio geomorfologico dell'area al fine di valutare se l'edificio possa essere ricostruito con l'osservanza di interventi di mitigazione del rischio;
- **il dott. geol. Scalella della Struttura commissariale** chiarisce che sul versante si verificano piccoli movimenti di terra superficiali sui quali si può agire con misure di mitigazione realizzate attraverso l'impianto di vegetazione adeguato anziché con sbancamenti e/o con grandi opere, considerato che si è in area Parco e lo studio che si consiglia di eseguire al fine di impedire eventuali impaludamenti è lo studio idrologico – idraulico; precisa, altresì, in risposta al RUP, che questi studi possono essere fatti valere sui fondi del quadro economico di progetto;
- **il rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** riferisce di aver trasmesso la succitata nota al fine di ottenere chiarimenti in ordine ai pareri da esprimere nell'ambito della presente Conferenza avendo rilevato la non conformità del progetto al preesistente, che richiede l'espressione del Nullaosta da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991; inoltre, trattandosi di variante al piano regolatore generale, anche in questo caso, l'Ente sarebbe chiamato ad esprimersi in merito alla V.inc.a sia sul Piano che sul progetto attraverso lo strumento d'intesa; chiede, inoltre, di chiarire se una variante puntuale al Piano regolatore debba essere sottoposta a Vas e, viste le regole speciali della ricostruzione recepite anche nel Piano del Parco, se anche questa procedura rientra nel procedimento della Conferenza regionale; considerato quanto emerso in sede di riunione, evidenzia che non risultano incidenze significative negative su habitat ma che, in ogni caso, andrebbe approfondita l'analisi per quanto riguarda specie e habitat di specie, nello specifico specie vegetali e specie faunistiche, trattandosi di edificio abbandonato ad alta quota; puntualizza altresì che se si vogliono utilizzare arbusti

per contenere movimenti superficiali di terra la questione deve essere approfondita anche dal punto di vista della Valutazione di incidenza.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, considerato che le integrazioni documentali sono pervenute solamente in data odierna, comunica che saranno sospesi i termini del procedimento al fine di consentire agli Enti richiedenti di esaminare le integrazioni rese ed esprimere i pareri di competenza. Dà, altresì, atto che la Regione Abruzzo e la Struttura del Commissario Straordinario, benché convocati, non sono competenti all'espressione dei pareri richiesti con nota di convocazione prot. n. 1167696 del 17/10/2023.

Il presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Dott. Jacopo Scerifone
Dott.ssa Carla Franceschini
RUP ing. Patrizia Boccanera

REGIONE LAZIO

Dott. Luca Ferrara

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Ing. Cesare Crocetti

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Dott. Geol. Mario Smargiasso

COMUNE DI AMATRICE

Ing. Romeo Amici



Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI
"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX CASA CANTONIERA NEL
COMUNE DI AMATRICE (RI)"**

Ord. 37 del 08/09/2017_ Ord. 109 del 23/12/2021 (ID 199)

CUP: C77J17000050001

PARERE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEL LAZIO
ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Ord. 56/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale di finanziamento dell'opera n. 109 del 23/12/2020;

VISTA la nota prot. CGRTS 0007013 P - 4.32.3 del 23/05/2018 "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica" del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, con particolare riguardo al paragrafo 4 "Criteri e parametri di valutazione" relativamente agli edifici pubblici di interesse strategico;

RICHIAMATI gli elaborati del progetto definitivo agli atti della Conferenza Regionale e relative note integrative;

VISTA l'attestazione del Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 970825 del 06/09/2023 con la quale lo stesso ha verificato che il progetto definitivo afferente all'intervento di "Demolizione e Ricostruzione dell'Ex Casa Cantoniera nel Comune di Amatrice":

- conformemente a quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 23, comma 4 e 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto nel rispetto degli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Dlgs 50/2016 individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità e contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia;

- risulta nell'insieme completo ed esaustivo.

VISTO il progetto definitivo dell'intervento di "Demolizione e Ricostruzione dell'Ex Casa Cantoniera nel Comune di Amatrice" redatto dal raggruppamento temporaneo costituito dai seguenti professionisti:

- Studio Cartolano S.r.l., P.IVA 13300991000;
- Geologo Marco Conforti, P.IVA 08879051004;
- giovane professionista Ing. Manfredi Taddei (dipendente dello Studio Cartolano S.r.l.);

SI ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, in ordine alla coerenza e alla congruità dell'intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Patrizia Boccanera



Il Direttore

Dott. Stefano Fermante





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI

Roma

All' Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
conferenzeusr@regione.lazio.legalmail.it
pec.ricostruzione Lazio@legalmail.it

E.p.c.

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

risposta a note prot 11680 del 17.10.2023
e 1461577 del 15.12.2023
(ns. prot. 21410 del 18.10.2023 e 26435 del
18.12.2023)

Oggetto:

Comune di Amatrice (RI), località Cardito, Ex Casa Cantoniera

area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Lavori di demolizione e ricostruzione dell'ex casa cantoniera. Codice opera OOPP_000679_2017

Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all' intervento di "demolizione e ricostruzione dell'ex Casa cantoniera" nel Comune di Amatrice (RI), «Codice opera OOPP_000679_2017»

Parere negativo

In riferimento alla proposta progettuale di cui alla conferenza di servizi in oggetto, si rileva quanto segue:

- la Scrivente ha richiesto integrazioni allo scopo di comprendere in maniera chiara gli esiti architettonici e paesaggistici del manufatto rispetto alle premesse di progetto, in quanto non erano adeguatamente esplicitate le motivazioni che collegavano le scelte operate per la definizione del nuovo volume con il paesaggio circostante;
- nella "relazione illustrativa del pensiero progettuale" si legge che "L'idea chiave è stata quella di custodire la memoria dei luoghi ispirandosi alla suggestione delle montagne, elemento fortemente legato alla specificità del luogo, a cominciare dall'uso dei materiali locali quali la pietra, ma soprattutto far diventare la Torre civica di Amatrice protagonista del progetto, utilizzando le altezze per evocarne la resistenza e le geometrie" e ancora "In effetti, è stata proprio l'immagine della Torre civica di Amatrice che si erge maestosa e solitaria, circondata dalle macerie provocate dal terremoto del 2016 che ha distrutto il centro storico, ad essere la fonte di ispirazione del progetto, sebbene declinata in una chiave contemporanea";
- in riferimento all'inserimento nel contesto si legge dalla relazione integrativa che "il linguaggio architettonico, i materiali proposti, la sagoma e la massa del manufatto di progetto si pongono come un elemento di novità all'interno dell'area pur appartenendo ad una categoria architettonica consolidata che pone le sue radici nei paesaggi di montagna" specificando che la *categoria architettonica* presa a riferimento dai progettisti è mutuata da quanto prodotto da alcuni approcci di architettura contemporanea in contesti alpini, con particolare riferimento alla realizzazione postuma di un progetto di Carlo Mollino in Val D'Aosta e al rifugio Oberholz sulle Dolomiti, progettato da Peter Pichler e Pavol Mikolajcak;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA E LA PROVINCIA DI RIETI
Palazzo Patrizi Clementi, Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma tel. 06.67233002/03

PEC: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-met-rm@cultura.gov.it

- in ultimo, nella relazione integrativa si legge che “La Committenza ha esplicitamente espresso la volontà di realizzare una struttura contemporanea e identificabile a distanza dai visitatori sia per offrire un punto di riferimento visivo sia per essere percettivamente identificato come luogo di soccorso”;

di queste premesse la Scrivente condivide l'intento generale di rigenerare i luoghi inserendo un manufatto che costituisca anche un elemento di novità, ma non condivide gli esiti progettuali per le motivazioni esplicitate a seguire:

1. in merito al ruolo della Torre civica: non si ritiene congruo prendere a riferimento un elemento che, oltre ad essere lontano nello spazio e nel significato, dopo il terremoto si erge solitario tra le macerie e la desolazione di un intero centro storico crollato, facendo l'operazione tutta intellettuale di trasportarne il dato simbolico in contesto naturale di tutt'altro carattere. L'evocatività presunta della torre civica non sembra emergere, tra l'altro, nel concetto, nelle forme, nei materiali e nel contesto differente, apparendo come una premessa progettuale molto aleatoria e arbitraria. L'unico, ma non sufficiente, dato in comune è l'altezza abbondante del nuovo rifugio;
2. in merito ai dati sul contesto: come ben noto, le alpi e gli appennini presentano ambiti geografici molto diversi e altrettanto diversi e numerosi paesaggi. A partire dal dato morfologico più generale e immediato, per cui le alpi si presentano generalmente con cime aguzze, mentre il profilo degli appennini è più dolce e arrotondato, fino ad arrivare a situazioni più specifiche come le diverse altitudini, la qualità della vegetazione, la presenza o meno di acqua, ecc. ecc. Non è pertanto condivisibile l'idea di parlare genericamente di paesaggio di montagna, come se lo stesso fosse l'astrazione di alcuni dati generici, senza entrare poi nel merito del contesto preciso in cui si colloca il manufatto. I rimandi alla torre civica nel capoluogo amatriciano o al profilo del Gran Sasso, il cui massiccio comincia ad essere visibile dal lago di Campotosto distante qualche chilometro dal sito di Cardito e del cui profilo iconico la Scrivente non ravvisa alcuna attinenza con l'edificio in progetto, non possono essere sufficienti a giustificare le scelte formali;
3. in merito ai riferimenti presi a prestito, che dovrebbero garantire una continuità morfo-tipologica con quanto realizzato in tema di rifugi di montagna: le architetture mostrate come *esempi chiave* presentano differenze notevoli in quanto ad approccio rispetto alla genesi del progetto e al suo inserimento nel contesto. In particolare, il Rifugio Mollino, costruito recentemente su progetto della “casa capriata” dell'architetto Carlo Mollino negli anni '50, è una reinterpretazione contemporanea della “casa Walser”, tipica dell'area geografica del monte Rosa, dalla quale Mollino riprende, aggiornandoli, i caratteri materici, formali e costruttivi. Il rifugio Oberholz sulle Dolomiti prende invece le mosse dal dato orografico, innestandosi nel pendio ed emergendo dal terreno con tre sbalzi vetriati che inquadrano le tre principali montagne della zona. Nel primo caso, quindi, l'architettura deriva da un accurato studio di una tipologia costruttiva tradizionale di un'area geografica molto limitata e infinitamente distante dalle tradizioni laziali e abruzzesi; nel secondo caso il manufatto è il risultato di un lavoro *in sezione* e di una precisa volontà di conoscenza del paesaggio circostante. L'unica cosa che sembra incidentalmente accomunare i due esempi è l'uso delle falde inclinate. Nel progetto presentato invece non emerge né lo studio di una tipologia tipica del posto, né uno studio specifico dei valori paesaggistici da esaltare col progetto, eccezion fatta per un'abbondanza di vetrate che, inquadrando praticamente tutto, finiscono per non selezionare né gerarchizzare alcun elemento notevole della zona. Infine è il caso di notare come il tema del rifugio montano è stato certamente analizzato dalla cultura architettonica contemporanea più in ambito alpino che appenninico, e si declina in realizzazioni molto mutevoli per forma, materiali e collocazione tanto che *il concetto di rifugio di montagna* richiamato nella relazione illustrativa appare evanescente;
4. in merito al progetto del rifugio: pur a seguito di un'attenta analisi di quanto esposto nelle relazioni integrative, la Scrivente ravvisa serie criticità sull'oggetto architettonico in sé. La volontà di forma pura già argomentata nei punti precedenti fa sì l'altezza del manufatto venga quasi raddoppiata rispetto a quella della casa cantoniera esistente. Tale incremento di altezza, unito a un'immagine architettonica che appare comunque molto tecnologica, ha come risultato quello di porre l'edificio nel ruolo di protagonista indiscusso del luogo e non invece in un mutuo dialogo con quest'ultimo. La casa cantoniera esistente, costruzione modesta e senza alcuna velleità estetica, si pone come un oggetto consueto, che in quanto tale non valorizza ma nemmeno deturpa quanto di pregevole offre il paesaggio intorno. I circa 15 metri di altezza del nuovo edificio, con le sue superfici lucide e riflettenti di vetro, fotovoltaico e alluminio, sbilancerebbero completamente la percezione dei luoghi a favore del costruito. Non che tale conseguenza sia negativa in assoluto, ma certamente lo diventa qualora il costruito non voglia essere altro che un'icona o un'astrazione concettuale, riducendo un tema complesso al solo



dato estetico. Sia detto per inciso, in quanto esula dalle competenze della Scrivente: la volontà di forma piega a sé anche il programma funzionale, generando volumi interni scarsamente gestibili o spazi, come l'osservatorio, che servono a poter abitare la punta ma che non risultano accessibili a persone con ridotta capacità motoria.

Tutto ciò premesso, la Scrivente esprime **parere contrario** al progetto proposto, in quanto lo stesso non risulta compatibile con le peculiarità specifiche del contesto di riferimento.

Il dissenso potrà essere superato mediante una nuova ipotesi che sia in grado di affrontare e risolvere le criticità riscontrate ai punti precedenti. Il nuovo edificio, che dovrà certamente mantenere un approccio e un linguaggio contemporaneo al tema progettuale, dovrà inserirsi nel contesto esistente in maniera da instaurare una mutua e virtuosa valorizzazione.

Il funzionario responsabile

Arch. Daniele Carfagna



IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Lambusier

Firmato digitalmente da

LISA LAMBUSIER

O=MIC

C=IT

DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005

Copia





VI Settore
Servizio Vincolo Idrogeologico

Prot.	N.
.....
Data/...../.....
.....

Spett.le
U.S.R.L.
C.a. Direttore Fermante Stefano
Via Flavio Sabino, 27
02100 Rieti (RI)
P.E.C.: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

E p.c.
C.a. Dott.ssa Franceschini Carla
Email: cfranceschini@regione.lazio.it

Oggetto: Istanza per ottenimento Parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26. Convocazione Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all' intervento di "demolizione e ricostruzione dell'ex Casa cantoniera" nel Comune di Amatrice (RI), «Codice opera OOPP_000679_2017». Conferenza del 09.11.2023.

Vista la Vs nota del 17/10/2023 prot. u.1168022, acquisita agli atti in data 17/10/2023 prot. n.20797 e la documentazione disponibile sulla piattaforma finalizzata all'ottenimento di parere Nulla Osta di Vincolo Idrogeologico, propedeutico a quanto in oggetto.

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L.R. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39; DGR 920/2022, **Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico approvato con D.C.P. n.9 del 04.05.2023.**

VISTA la ns nota, trasmessa in data 12/05/2023 con prot. n.9631 avente ad oggetto: "comunicazione approvazione *Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico* in esito alla pubblicazione della D.G.R. 920 del 27/10/2022 e informazioni procedurali".

Vista la Vs. nota del 15.12.2023 con prot. u.1461577, con la quale si comunicava la disponibilità della documentazione integrativa richiesta.

Il sottoscritto Ing. Donato Spagnoli, in riferimento all'istanza indicata all'oggetto, in esito all'esame della documentazione e ulteriore integrazione, in qualità di Soggetto Unico per conto della Provincia di Rieti ed ai sensi della L. 241/1990, art. 14 ter, co. 3, verificato che la tipologia dell'intervento non risulta in contrasto con quanto previsto in materia di vincolo idrogeologico, con il presente parere esprime in modo univoco e vincolante, in riferimento alle competenze Provinciali, i seguenti pareri/nulla osta:

NULLA OSTA AI SOLI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si rilascia il seguente parere **FAVOREVOLE** per nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa, a patto che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni:

- Eventuali superfici nude che dovessero formarsi a seguito dei lavori siano opportunamente profilate secondo le caratteristiche geotecniche del terreno, ricostituendo lo stato preesistente e stabilizzando l'area di intervento anche con opere di ingegneria naturalistica;
- Il materiale di risulta non dovrà essere abbandonato o accumulato in zone lontane dai siti, ma dovrà essere trattato secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/06, D.Lgs. 04/08 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017 e dalle specifiche

norme in materia di rocce e terre da scavo;

- Si tenga conto delle raccomandazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica allegata alla documentazione di progetto, con particolare riferimento alle considerazioni dal punto di vista idraulico, per una ottimale regimazione delle acque meteoriche, e geomorfologico prevedendo la realizzazione un muro di contenimento, nella porzione a nord del fabbricato, in prossimità della scarpata, ricorrendo anche a tecniche di ingegneria naturalistica;
- Eventuali riporti e drenaggi siano effettuati con materiale granulare scevro da sostanze organiche, che possa garantire adeguate caratteristiche drenanti, alleggerimento delle strutture e idonee capacità portanti;
- Nella effettuazione di scavi e/o sbancamenti che comportino la creazione anche temporanea di pareti subverticali, si dovrà prevedere la messa in posto di adeguate opere di contenimento della spinta dei terreni, sia definitive che temporanee, al fine di garantire la stabilità dell'area;
- Vengano rispettate altresì le condizioni di sicurezza sul lavoro in considerazione del fatto che durante le opere di sbancamento possono verificarsi distacchi di materiali lapidei e coesivi, che dovranno essere previsti all'atto della lavorazione e fronteggiati con opportune opere di sostegno, anche provvisorie, qualora se ne ravvisasse la necessità.

di carattere generale:

- Siano messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di prevenire erosioni lineari e areali, salvaguardare la stabilità del suolo ed il regime delle acque meteoriche;
 - Non deve essere alterata la loro attuale direzione e verso naturale di scorrimento;
 - Per l'intervento in questione si dovrà tenere conto delle norme tecniche nazionali e regionali vigenti per le costruzioni in zone sismiche e delle ordinanze del Commissario al Sisma 2016;
 - Qualora durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte;
 - L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.
-
- Gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, sono da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d'assenso.
 - Per eventuali sistemazioni accessorie che siano disciplinate da R.D.L. 3267 e successive modifiche e integrazioni, che non risultino nella documentazione progettuale, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento del relativo Nulla osta ai lavori.
 - Non sono autorizzate opere e/o interventi (anche di completamento) di competenza di questa Amministrazione diversi da quelli prescritti con il presente provvedimento.
 - Il presente provvedimento viene rilasciato nei soli riguardi del vincolo idrogeologico fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Il Soggetto Unico per la Provincia di Rieti
Ing. Donato Spagnoli



U
 PROVINCIA DI RIETI
 Ufficio protocollo
 Protocollo N. 0000255/2024 del 08/01/2024